

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1990

che modifica la direttiva 84/529/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici

(90/486/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

La direttiva 84/529/CEE è modificata come segue:

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

1) Il titolo della direttiva è sostituito dal titolo seguente:

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

• Direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici •

considerando che la direttiva 84/529/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 86/312/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, può essere applicata, mutatis mutandis, agli ascensori idraulici o elettroidraulici;

2) Il testo del primo considerando è sostituito dal testo seguente:

considerando che la norma EN 81-1 su cui si basa la direttiva 84/529/CEE è stata completata dopo la pubblicazione della direttiva da una seconda parte EN 81-2 che concerne gli ascensori idraulici ed oleoelettrici;

• considerando che negli Stati membri la costruzione e i controlli degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolano così gli scambi di detti ascensori; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di queste disposizioni; •

considerando che l'estensione del campo di applicazione della direttiva 84/529/CEE è urgente perché i produttori incontrano considerevoli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari che rischiano di compromettere il mercato;

3) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

considerando che conviene adottare le misure destinate a stabilire progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992,

• 1. La presente direttiva si applica agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o più martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15°, denominati qui di seguito ascensori. •

⁽¹⁾ GU n. C 17 del 24. 1. 1990, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 144 e decisione del 12 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 86.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 18. 7. 1986, pag. 56.